



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Via G.B. Niccolini, 25 – 56017 San Giuliano Terme (PI) Tel. 050-819111 – Fax 050-819220
<http://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it>

**Regolamento per l'assegnazione dei contributi
per la realizzazione di "Chiese ed altri edifici per
servizi religiosi" e di "Centri civici e sociali,
attrezzature culturali e sanitarie"**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e per i "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie", ai sensi dell'articolo 120, comma 4, della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 e della deliberazione del C.R.T. 28 febbraio 1989, n.84, in quanto applicabile.

Articolo 2

Determinazione delle somme disponibili per la realizzazione delle opere

1. Alla scadenza di ogni anno, prima dell'approvazione dello schema di Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte della Giunta comunale e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo, il Dirigente del Settore Territorio, Ambiente e Infrastrutture quantifica con propria determinazione l'importo delle somme introitate nell'esercizio a titolo di contributo relativo ai Permessi di Costruire e alle Denunce di Inizio di Attività, nonché di sanzioni nella suddetta materia, per la parte commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione secondaria.
2. Sulla base di quanto stabilito dalla Tabella A/5 allegata alla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, il 9% (nove per cento) e l'8 % (otto per cento) di tale quota sono destinati, ogni anno, rispettivamente alla realizzazione di "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e di "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie", da parte dei soggetti realizzatori.
3. La determinazione di cui al comma 1) è trasmessa al Dirigente del Settore "Servizi Tecnici", competente in materia, il quale provvederà ad inserire negli atti relativi la previsione definitiva delle somme disponibili per gli interventi di cui al presente regolamento.
4. La determinazione di cui al comma 1) è trasmessa anche per conoscenza al Dirigente del Settore "Bilancio, politiche fiscali e sviluppo" ed al Dirigente del Settore "Istruzione, Cultura, Servizi Sociali e Sport" per eventuali rilievi e/o osservazioni relativi alle loro specifiche competenze da trasmettere al Dirigente del Settore "Servizi Tecnici" entro dieci giorni dal ricevimento della determinazione di cui al comma 1).

Articolo 3

Definizione delle opere e dei soggetti realizzatori che beneficiano dei contributi

1. Per "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi esclusivamente gli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale, nonché i locali destinati per attività educative, culturali, sociali e ricreative annessi agli edifici destinati al culto e/o situati nelle adiacenze di questi . Sono ammessi a godere del contributo i luoghi di culto , la canonica e gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale, nonché i locali destinati per attività educative, culturali, sociali e ricreative ancora da realizzare ma specificatamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.
2. Sono soggetti realizzatori delle opere di cui al comma 1) e beneficiano dei contributi:
 - per la Chiesa cattolica = le autorità ecclesiastiche diocesane competenti;
 - per le altre confessioni religiose che hanno titolo ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione = le rappresentanze ufficiali riconosciute dallo Stato.

3. Per "Centri Civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie" si intendono, oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, i locali ed i luoghi per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste. Sono ammessi a godere del contributo i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie, le loro pertinenze, i locali ed i luoghi per attività educative, sportive, culturali, sociali e ricreative ancora da realizzare ma specificatamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.
4. Beneficiano dei contributi per la realizzazione delle opere di cui al comma 3), i soggetti interessati diversi dal Comune, a prescindere dalla qualificazione giuridica rivestita se non esplicitamente esclusi dal presente regolamento e che possano documentare almeno 12 anni di attività educativa-socio-culturale-ricreativa-sanitaria già svolta all'interno del territorio Comunale.
5. Sono esclusi da beneficiare dei contributi di cui all'art. 3) le persone fisiche, le società semplici, le società di persone, le società di capitali, gli enti di diritto pubblico ed i soggetti associati per i quali la composizione sociale oppure la statuto sociale non escludano esplicitamente ogni finalità di lucro.

Articolo 4

Tipologia degli interventi edilizi ammessi a contributo

1. Sono ammessi al contributo gli interventi di nuova edificazione e quelli restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, consolidamento, ampliamento ed adeguamento del patrimonio edilizio esistente, regolarmente autorizzati o per i quali sia stata presentata regolare domanda del permesso di costruzione o denuncia di inizio attività. Nell'ambito degli interventi di nuova edificazione possono essere finanziati anche acquisti immobiliari a ciò finalizzati per i quali sia già stato stipulato atto preliminare di compravendita.
2. Sono ammesse a finanziamento anche opere in corso di realizzazione munite di permesso di costruzione o per le quali è stata regolarmente presentata la denuncia di inizio attività.
3. Ciascun intervento potrà ottenere, ai sensi del presente regolamento, un contributo non superiore al 60% (sessanta per cento) del costo complessivo dell'intervento basato su preventivo dettagliato di spesa redatto e firmato da Tecnico Abilitato. L'importo di ogni singolo contributo assegnato nell'anno di riferimento non potrà comunque superare € 60.000,00 (sessantamila/00), a prescindere dall'importo complessivo dell'intervento proposto.
4. Le spese tecniche potranno concorrere a formare il costo complessivo dell'intervento nella misura massima del 10% dell'ammontare dei lavori.
5. Ad ogni richiesta di norma non potrà essere assegnato più del 50% (cinquanta per cento) delle somme disponibili salvo casi eccezionali da stabilire con provvedimento motivato della Giunta Comunale, comunicata al C.C. nella prima seduta successiva utile.
6. Gli interventi che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche possono presentare richiesta di contribuzione ai sensi del presente regolamento per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura massima del 60% (sessanta per cento) del costo complessivo dell'intervento.

Articolo 5

Procedimento per l'ammissione ai contributi

1. Entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione, il Dirigente del Settore "Servizi Tecnici", competente in materia, emana specifico bando per l'assegnazione dei contributi a valere sulle somme di cui al comma 3, del precedente articolo 2.
2. Il bando è affisso all'Albo Pretorio per 20 giorni e reso pubblico tramite inserimento nel sito web del Comune. Nel bando saranno specificati i termini per la presentazione delle istanze ed i criteri che saranno utilizzati per l'attribuzione dei contributi.
3. Le istanze devono contenere le informazioni ed essere dotate della documentazione elencata nell'allegata tabella A). L'eventuale carenza di documentazione deve essere sanata improrogabilmente, pena esclusione dall'assegnazione, entro trenta giorni dalla relativa richiesta dell'ufficio, la quale deve essere inviata nei trenta giorni successivi al termine per la presentazione delle istanze.
4. L'istruttoria e la valutazione, da parte del Dirigente di cui al comma 1) del presente articolo, dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) gli interventi che hanno già usufruito di contributi nel quinquennio precedente non concorrono alle assegnazioni, salvo i casi in cui sia stato presentato un piano pluriennale di intervento;
 - b) di norma deve essere rispettato il seguente ordine decrescente di priorità:
 - interventi sulle coperture e le strutture portanti in genere finalizzati all'adeguamento sismico oppure a garantire la conservazione dell'immobile;
 - messa a norma degli impianti tecnologici del fabbricato;
 - opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici;
 - altri interventi di restauro, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria, ampliamento e completamento, nuova costruzione;
 - c) dovrà essere valutato anche l'impatto sociale in termini di utilità collettiva degli interventi proposti.
5. La Giunta Comunale può eccezionalmente stabilire, con provvedimento motivato comunicato al C.C. nella prima seduta successiva utile, prima della emanazione del bando di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo, una diversa scala di priorità per l'erogazione dei contributi disponibili per l'anno di riferimento.
6. Il Dirigente del Settore "Servizi Tecnici", sentito il Dirigente del Settore "Istruzione, Cultura, Servizi Sociali e Sport" per quanto riguarda gli aspetti legati all'impatto sociale degli interventi proposti, e previa formale approvazione da parte della Giunta Comunale degli esiti dell'istruttoria e della valutazione, attribuisce i contributi sulla base delle domande e delle risorse annualmente disponibili con propria determinazione da adottare entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, tenuto conto di quanto disposto dal precedente comma 3). Dell'attribuzione dei contributi viene data comunicazione agli interessati con l'indicazione delle prescrizioni stabilite per l'erogazione di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6

Erogazione dei contributi

1. I soggetti interessati alla realizzazione degli interventi dovranno presentare al competente servizio comunale istanza di carattere urbanistico - edilizio per il rilascio del Permesso per Costruire ovvero Denuncia di Inizio Attività ai sensi di legge, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data comunicazione dell'assegnazione del contributo stesso. Decorso inutilmente tale termine, l'assegnazione si intende decaduta. Per le modalità di presentazione degli atti di cui sopra e la documentazione tecnica da allegare si rimanda alle disposizioni del Regolamento edilizio.
2. L'erogazione del contributo è tempestivamente disposta, a seguito di opere effettivamente già realizzate, contabilizzate e liquidate, previa presentazione della documentazione elencata nella Tabella B) allegata al presente regolamento.

L'erogazione potrà avvenire anche in corso d'opera, a stati di avanzamento dei lavori per non più di due volte, a fronte di fatture già definitivamente quietanzate, fino a concorrenza massima del 60% del contributo concesso.

4. Le erogazioni sono disposte dal Dirigente che ha attribuito il contributo, previa verifica della regolarità della documentazione e della conformità delle spese ai programmi di intervento cui il contributo era destinato.

Articolo 7

Decadenze e revoche

1. Sono casi di decadenza dall'assegnazione dei contributi:
 - a) mancata presentazione dell'istanza di Permesso per costruire o D.I.A. entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo;
 - b) mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori stabiliti dal Permesso di costruire o dalla D.I.A, fatte salve eventuali proroghe formalmente concesse;

I casi di cui ai punti a) e b) vengono attestati da certificazione del Dirigente del Settore "Territorio, Ambiente e Infrastrutture".

2. Il contributo è revocato:
 - a) nel caso in cui in sede di liquidazione di rate o di saldo emerga l'esecuzione di interventi difformi da quelli ai quali il contributo era destinato;
 - b) nel caso di esecuzione di lavori in assenza di Permesso per costruire o di D.I.A. , ovvero in difformità dagli stessi;
 - c) nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso per il periodo considerato nella Convenzione sottoscritta.
3. Nel caso indicato al comma 1), lett.a), le somme non erogate sono destinate a ripristinare, se necessario, la disponibilità di fondi per ulteriori contributi ai soggetti originariamente esclusi. L'impiego di cui al presente comma è limitato all'esercizio cui il contributo si riferisce.
4. Nei casi indicati al comma 1), lett. b) e al comma 2), le somme non erogate integrano la disponibilità per gli utilizzi di cui al seguente comma 5.
5. I fondi di cui sopra non erogati, unitamente ai fondi revocati, sono impegnati in un capitolo di bilancio a cui attingere per interventi relativi ad opere di urbanizzazione secondaria realizzati direttamente dall'Ente.

Articolo 8
Mancanza di programmi di intervento

1. Nel caso di mancanza o insufficienza di programmi di intervento da parte dei soggetti realizzatori oppure di mancata presentazione di domande di contributo ai sensi del precedente articolo 5), le somme non attribuite sono accantonate in uno specifico capitolo di Bilancio a cui l'Ente attingerà per interventi di cui al precedente art. 7 – comma 5.

Articolo 9
Tempi.

1. I tempi e le scadenze indicate nel presente Regolamento sono di tipo perentorio.
2. Nel caso i soggetti che richiedono i contributi ai sensi del vigente Regolamento non rispettino le previste scadenze la pratica di contributo sarà definitivamente archiviata.
3. Nel caso i Dirigenti specificatamente indicati non diano corso, nei tempi previsti, agli atti loro attribuiti e specificatamente indicati, agli stessi provvederà, entro i quindici giorni successivi a quello previsto, con propria determinazione il Direttore Generale dell'Ente.
4. Nel caso i Dirigenti ed il Direttore Generale non ottemperino nei termini sopra indicati, provvede il Difensore Civico in carica.

Articolo 10
Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esercizio 2006. In sede di prima applicazione il termine di cui all'articolo 1), comma 1, è fissato in 30 (trenta) giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione 2006 ed il termine di cui all'articolo 5), comma 1, è fissato in 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione 2006.
 2. Per le somme provenienti da esercizi antecedenti il 2005, si applica l'articolo 8), fatte salve le istanze già presentate alla data del 31 dicembre 2005 da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3).
- Tali istanze dovranno essere integrate ai sensi del comma 3 dell'articolo 5).

*** **
*** **

Regolamento per l'Assegnazione di Contributi di cui alla D.C.R.T. 28.02.1989 n° 84 ed alla L.R.T. 03.01.2005 n° 1
--

TABELLA A)

- a. Nominativo del legale rappresentate del proprietario e del legale rappresentante del Richiedente il contributo (in forma di autocertificazione).
- b. Titolo alla richiesta del contributo:
 - per le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" di confessioni non cattoliche: documentazione che dimostri che il culto è riconosciuto dallo Stato;
 - per i "Centri civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie": copia dello statuto dell'ente o associazione.
- c. Estratto di P.R.G. con individuazione dei manufatti edilizi/area di sedime oggetto di finanziamento.
- d. Relazione esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che illustri le finalità e gli usi dell'immobile con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento;
- e. Indicazione degli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune o della D.I.A. presentata ovvero dichiarazione circa la non necessità di specifiche autorizzazioni o comunicazioni; estremi della eventuale autorizzazione paesaggistica rilasciata (solo per le opere già iniziate).
- f. Indicazione degli estremi della comunicazione di inizio lavori (solo per le opere già iniziate).
- g. Indicazione dell'importo per il quale si richiede il contributo, corredato da preventivo dettagliato di spesa per tutte le opere da eseguire redatto e firmato da tecnico abilitato.
- h. Documentazione fotografica dello stato di fatto (o dello stato dei lavori nel caso di opere in corso).
- i. Dichiarazione, in forma di autocertificazione, con cui il legale rappresentante della proprietà si impegna a mantenere la destinazione d'uso conforme alla tipologia delle opere da ammettere a contributo per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori ammessi a contributo.
- j. Dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, con indicazione esatta dell'entità, del titolo e delle finalità delle stesse e con indicazione della parte di spesa non ancora finanziata; in alternativa dichiarazione che le opere non sono mai state oggetto di alcun finanziamento pubblico.
- k. Dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, circa l'esattezza, la completezza e la veridicità delle documentazione e delle informazioni fornite a corredo dell'istanza.
- l. Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti del legale rappresentante del proprietario e del legale rappresentante del richiedente.

TABELLA B)

- a. Estremi del permesso per costruire rilasciato o della D.I.A. presentata, ovvero dichiarazione del progettista o direttore dei lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni o comunicazioni (ove non già comunicati in sede di richiesta di contributo).
- b. Convenzione ai sensi del disposto art. 124 , lettera *b* , della Legge Regione Toscana n° 1/2005 , come da schema di massima approvato dalla Giunta Comunale con delibera n° 171 in data 18.10.2005 , da rendere cogente all'intervento ammesso a contributo con specifica determina del Dirigente del Settore "Bilancio, politiche fiscali e sviluppo". La Convenzione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo ai sensi del presente regolamento e registrata nelle forme di legge.
La Convenzione che riguarda i centri civici e sociali regolerà la gratuita fruizione di spazi adeguati presenti negli immobili oggetto di finanziamento per iniziative ed attività promosse occasionalmente dalla Amministrazione Comunale.
- c. Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti del legale rappresentante del proprietario e del legale rappresentante del richiedente.
- d. Autocertificazione del legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante il buon utilizzo del denaro pubblico.
- e. Documenti contabili attestanti il debito o l'avvenuto pagamento (contabilità dei lavori , certificati di pagamento sottoscritti da tecnico abilitato, fatture quietanzate, ricevute quietanzate, contratti - ove presenti).